

**SCADENZA DIRITTO ANNUALE – TERRITORI ALLUVIONATI  
UNIONCAMERE NAZIONALE**

A seguire la nota di Unioncamere nazionale che precisa che la scadenza del diritto annuale per le imprese con sede nei territori alluvionati è **il 20 novembre 2023 senza applicazione di sanzioni** e di interessi come previsto dall'art.1 comma 7 decreto n.61/2023 convertito nella L.n.100/2023.

E' chiarito inoltre che l'art. 11 comma 1 lettera a) si applica solo alle imprese in fase di costituzione.



UNIONCAMERE

area economia circolare e ambiente

AF/rg

Via PEC

Alle  
Camere di commercio  
LORO SEDI

*c. a. Responsabili Uffici diritto annuale  
Responsabili servizi contabilità e  
bilancio*

*e, p.c. Infocamere  
D.ssa Pamela Graffi*

*e, p.c. Ministero delle Imprese e del Made in  
Italy  
D.ssa Antonella Valery*

Oggetto: Legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione, con modificazioni, del D.L. 1° giugno 2023, n. 61 – Diritto annuale 2023 e termini di versamento per le imprese colpite dall'alluvione.

Il cosiddetto decreto "alluvioni" (DL 1° giugno 2023, n. 61) è stato convertito, con modificazioni, con la legge 31 luglio 2023, n. 100. Com'è noto, il citato DL n. 61/2023 nella versione originaria presentava difficoltà interpretative, in particolare in merito ai termini di pagamento del diritto annuale, da cui derivavano incertezze per l'evidente antinomia fra quanto disposto dall'art. 1 del decreto legge (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi), certamente applicabile anche ai versamenti del diritto annuale, e quanto previsto dall'art. 11 del medesimo provvedimento (Sospensione di termini in favore delle imprese) direttamente relativo al diritto annuale. Nonostante i tentativi di rendere la norma più coerente con le finalità del Legislatore, nessuna modifica è stata sul punto definita.

A seguito delle molte richieste di chiarimenti da parte di camere di commercio e di professionisti consulenti di imprese interessate, si ritiene opportuno adottare una lettura delle norme in argomento che possa evitare futuri contenziosi, unitamente a modalità operative omogenee, non divergenti, né discriminatorie nei confronti di imprese in difficoltà a causa dell'alluvione. Si tratta, peraltro, di una disposizione legislativa che riguarda anche le imprese con sede legale in altre province e sedi operative nei territori alluvionati e con sede legale nei territori alluvionati e unità locali in altra provincia e interessa quindi potenzialmente tutte le camere di commercio.

L'art. 1 del Decreto-Legge n. 61 del 01/06/2023, prevede come è noto la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (comma 1) e stabilisce che i versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 (comma 7).

L'articolo 11, comma 1 prevede invece che per le imprese che alla data del 1° maggio 2023 avevano la sede legale/sede operativa/unità locali nei territori alluvionati indicati nell'elenco allegato 1 al decreto è sospeso, senza applicazione di sanzioni e interessi, il versamento del diritto annuale dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023.



Il comma 4 prevede, ancora, che tali versamenti sospesi sono successivamente effettuati in un'unica soluzione alla ripresa del termine: tenendo conto del tenore letterale della disposizione, il versamento è posticipato al 1° luglio 2023, ma cadendo di sabato il termine slitta al 3 luglio 2023.

L'articolo 11 riveste carattere di norma speciale, facendo riferimento espresso al diritto annuale con la conseguenza che le disposizioni dettate per i versamenti tributari dall'articolo 1 non troverebbero applicazione al diritto annuale.

Come noto l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 stabilisce che il diritto annuale *“è versato dai contribuenti, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte”*.

La proroga del versamento delle imposte determina quindi, la proroga in pari data del versamento del diritto annuale. Peraltro, l'art 4 comma 5 del D.M. 11 maggio 2001 n. 359 prevede che *“le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale”*.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto nei confronti delle imprese che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale/sede operativa/unità locali nei territori alluvionati indicati nell'elenco allegato 1 al decreto trova applicazione l'articolo 1 del decreto legge n. 61/2023 e quindi sono sospesi i termini dei versamenti del diritto annuale in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 e tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Tale interpretazione troverebbe un limite nelle disposizioni dettate dall'articolo 11; occorre, quindi, chiarire l'effettivo ambito di applicazione di tale articolo che a differenza dell'articolo 1, che disciplina in merito alla *“sospensione dei termini dei versamenti”*, si riferisce alla *“sospensione dei versamenti del diritto annuale dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023”*.

Tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 4 e 5 del D.M. 11 maggio 2001 n. 359 sopra richiamate, sembra utile ritenere che **l'articolo 11 sia riferito esclusivamente ai versamenti del diritto annuale non legati al termine previsto per il pagamento dell'acconto delle imposte, e quindi a versamenti legati a situazioni della vita dell'impresa che comportano diverse scadenze del diritto annuale quali ad esempio le nuove imprese che si sono iscritte al registro delle imprese tra aprile e maggio**; infatti le imprese che si iscrivono al Registro delle imprese possono effettuare il versamento del diritto annuale o al momento dell'iscrizione o con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica.

Solo tali casistiche ricadrebbero quindi nell'applicazione della disposizione di cui all'art.11, mentre a tutti i versamenti legati alle ordinarie scadenze fiscali si applicherebbe l'articolo 1; peraltro l'applicazione dell'articolo 1 appare coerente con la natura del diritto annuale e anche con la presentazione delle dichiarazioni IRAP dalle cui dichiarazioni deriva la base di calcolo del diritto annuale. Una interpretazione simile appare anche in linea con lo Statuto del contribuente.

Naturalmente, ciò avrà diretta conseguenza sui comportamenti da adottare al momento della formazione dei ruoli esattoriali e della definizione di sanzioni e interessi per mancati o tardivi pagamenti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Marco Conte



UNIONCAMERE



UNIONCAMERE

area economia circolare e ambiente

il vice segretario generale

VIA PEC

EMT/cc

Preg.mo/Gent.ma

Dott. \_\_\_\_\_

Qualifica

Istituzione

Via Molise, 3

**CITTA'**

*e p.c.* Ministero \_\_\_\_\_

Direzione \_\_\_\_\_

Ufficio \_\_\_\_\_

**CITTA'**

Caro/a \_\_\_\_\_,

inizio del testo

**MODELLO 1A**

Cordiali saluti

Marco Conte

Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma Tel +39.06.47041 – www.unioncamere.gov.it

Codice Fiscale: 01484460587 Partita Iva: 01000211001 PEC unioncamere@cert.legalmail.it

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2002 n. 26/2002 art. 1, c. 1, lett. a) e b).

Signed by MARCO SILVIO ANTONIO CONTE

12/09/2023 10:51:22 UTC